



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Pisa, data del protocollo

AL SIG. PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DI PISA

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI PISA

AL SIG. QUESTORE DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROV.LE DEI
CARABINIERI DI PISA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA DI PISA

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, in vigore dal 4 maggio.

Come noto, con il D.P.C.M. 26 aprile 2020, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 108 del 27 aprile 2020, sono state adottate misure di contenimento e gestione del contagio da Covid-19 - **applicabili sull'intero territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020** - che tengono conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico.

Sulla base delle precisazioni fornite dal Ministero dell'Interno con circolare del 3 maggio u.s., si richiama l'attenzione delle SS.LL. sugli aspetti più significativi introdotti dal nuovo decreto, di seguito riportati.

Spostamenti

L'art. 1, co. 1, lett. a), continua a consentire, in via generale, gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Il provvedimento innova la precedente normativa prevedendo espressamente che si considerano necessari, e come tali giustificati, gli **spostamenti, all'interno della stessa Regione, per incontrare i**



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

In relazione ai "congiunti", la cui definizione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale vigente, essa ricomprende i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate "*da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti*" (Corte di Cassazione, Sez. IV, Sent. 10 novembre 2014, n. 46351). Tale lettura, peraltro, risulta coerente con la previsione, contenuta nella lett. i) dell'art. 1 del suddetto D.P.C.M., riguardante le persone cui è consentita la partecipazione alle cerimonie funebri.

Nel ribadire il **divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una Regione diversa** rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, l'art. 1 comma 1, lett. a), stabilisce, infine, che **è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.**

A tal riguardo, occorre precisare che **una volta che si sia fatto rientro presso il predetto domicilio, abitazione o residenza, non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, a meno che non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento sopra indicati.**

In caso di eventuali controlli, le circostanze giustificative di tutti gli spostamenti ammessi possono essere fornite nelle forme e con le modalità consentite e, con riguardo ai "**comprovati motivi di lavoro**", tale giustificazione può essere attestata anche **esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili)**, idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Ai sensi dell'art. 1, lett. b), i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5° C) hanno l'obbligo di rimanere presso il proprio domicilio, di limitare al massimo i contatti sociali e di contattare il proprio medico curante.

Aree pubbliche e private

L'art. 1, co. 1, lett. e), rende possibile l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionandolo al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale. Qualora, tuttavia, **non sia possibile garantire il rispetto di tale divieto, è attribuito al sindaco il potere di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree.**



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Le aree attrezzate per il gioco dei bambini continuano, invece, a rimanere chiuse.

Attività motoria e sportiva

L'art. 1, co. 1, lett. f), nel confermare il divieto di attività ludica o ricreativa all'aperto, consente lo svolgimento di **attività sportiva o motoria, rimuovendo il limite della "prossimità" alla propria abitazione**. Tale attività potrà, pertanto, svolgersi sia individualmente che con un accompagnatore (per i minori e le persone non completamente autosufficienti), nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, per l'attività sportiva, e di almeno un metro, per ogni altra attività.

Cerimonie funebri

L'art. 1, co. 1, lett. i), innovando la precedente normativa, consente lo **svolgimento delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione dei congiunti** e, comunque, fino ad un **massimo di quindici persone**. La **funzione dovrà svolgersi preferibilmente all'aperto**, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.

Attività produttive industriali e commerciali

In relazione alle attività produttive industriali e commerciali, il nuovo D.P.C.M. **amplia il novero delle attività consentite** aggiungendo, da una parte, nuovi codici Ateco rispetto a quelli contenuti nell'allegato 3 al precedente D.P.C.M. 10 aprile 2020 e, dall'altra, ricomprendendo ulteriori attività all'interno delle tipologie identificate dai codici Ateco già presenti.

Per effetto di tale nuova elencazione, risultano comprese nel citato allegato 3 anche quelle attività la cui prosecuzione era sottoposta, ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020, al sistema della preventiva comunicazione al Prefetto.

La prosecuzione di tutte le attività consentite, per le quali **non è più necessaria alcuna comunicazione o autorizzazione preventiva** è, comunque, subordinata al rispetto dei contenuti del **Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.

La violazione delle disposizioni contenute nei citati Protocolli, comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'**art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19**, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, salvo che il fatto costituisca reato. La verifica dell'eventuale sussistenza degli estremi di un illecito penale dovrà fare riferimento, in particolare, al quadro normativo



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delineato dal decreto legislativo n. 81/2008.

Fuori da tali ipotesi, potranno trovare applicazione, come detto, le varie disposizioni contenute nel citato art. 4 del D.L. n. 19/2020, in ordine alle quali - nel fare rinvio alle indicazioni già fornite con circolari di questa Prefettura del 28 marzo 2020, prot. n. 15321, e del 30 marzo 2020, n. 15405, - si richiama l'attenzione sulla previsione di cui al comma 4 che, per talune ipotesi, configura la possibilità per l'organo procedente, già all'atto dell'accertamento, di disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.

Sempre con riferimento alla disciplina dettata per le attività produttive, si evidenzia che **l'obbligo della preventiva comunicazione al Prefetto permane unicamente con riguardo alle attività sospese**, in quanto non incluse nell'allegato 3 e al solo fine di ammettere l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente, o terzi delegati, per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione. nonché per consentire la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino ovvero la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Per quanto concerne le ulteriori disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 del D.P.C.M. in argomento si evidenzia, in particolare, quanto segue.

L'art. 3 del nuovo decreto, nel riproporre le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, già contenute nel D.P.C.M. del 10 aprile 2020, **introduce, al comma 2, l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.**

Il successivo art. 4 rimodula e precisa le disposizioni in materia di ingresso in Italia, già contemplate nel precedente D.P.C.M. rispetto alle quali, nel successivo art. 5, viene prevista una serie di deroghe connesse ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.

L'art. 6 ripropone la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana dettando, altresì, specifiche misure per lo sbarco dei passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera, qualora non già sbarcati in precedenti scali.



Prefettura di Pisa
Ufficio Territoriale del Governo

Il medesimo articolo, al comma 8, conferma, inoltre, il divieto per le società di gestione, gli armatori e i comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani, di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

L'art. 7 detta le misure di contenimento della diffusione del Covid-19 che devono essere osservate nello svolgimento delle attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, anche sulla base del soprarichiamato Protocollo di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell'art. 10, continuano a trovare applicazione le misure più restrittive adottate dalle Regioni, d'intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL..

IL PREFETTO
Castaldo

